



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale riguardante un progetto di piattaforma polifunzionale di trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi da realizzarsi nel Comune di Orsago (TV) presentata in data 24 dicembre 1993 dall'Ecosalus S.p.A. con sede in via C. Battisti 3, Treviso;

VISTE le integrazioni ed i chiarimenti pervenuti in data 25 maggio 1994, 6 giugno 1994, 7 giugno 1994, 20 giugno 1994, e 11 luglio 1994, questi ultimi già acquisiti per le vie brevi ed esaminati dalla Commissione prima del parere conclusivo;

VISTO il parere formulato in data 14 giugno 1994 dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'Ecosalus;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha: **preso atto che:**

- la domanda in esame fa seguito ad una precedente istruttoria avviata in data 3.4.91, sospesa inizialmente su iniziativa della Regione

- Veneto, per problemi procedurali, e successivamente riavviata e nuovamente sospesa su richiesta della stessa Società proponente con nota dell'11.1.93, per procedere ad integrazione e aggiornamento tecnologico del progetto;
- il progetto in esame prevede la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti industriali tossico-nocivi; la piattaforma è articolata in una serie di impianti integrati tra loro e riconducibili alle seguenti linee di trattamento:
 - impianto di trattamento delle emulsioni oleose, acque contaminate e fanghi pompabili per circa 10.000 t/anno;
 - impianti di incenerimento per circa 31.000 t/anno;
 - impianto di inertizzazione per circa 20.000 t/anno provenienti da produttori esterni, e circa 12.500 t/anno provenienti dalle altre linee di trattamento interne;
 - la piattaforma è prevista per il solo trattamento e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti alla stessa conferiti, con una capacità pari a quattro settimane, dal momento che non è prevista la realizzazione di un'apposita discarica a servizio dell'impianto; pertanto, il prodotto in uscita dal sistema di inertizzazione è destinato a essere smaltito in una discarica 2B esterna all'impianto;
 - all'interno del complesso è prevista la realizzazione di un laboratorio analitico di controllo, dotato delle apparecchiature necessarie a una completa caratterizzazione dei rifiuti in ingresso; tale laboratorio sarà anche attrezzato per il controllo delle acque di scarico e delle emissioni in atmosfera;
 - la piattaforma polifunzionale è in grado di trattare rifiuti organici e inorganici nelle forme liquide, solide e fangose, mentre non sono ammessi esplosivi, rifiuti infetti, rifiuti radioattivi e rifiuti autocombustibili;
 - per quanto riguarda l'alimentazione idrica, la piattaforma verrà alimentata con acqua di pozzo prelevata in zona; la portata massima del prelievo sarà di 280,3 m³/d nel caso di tempo secco, di 230 m³/d nel caso di minima piovosità, di 136,9 m³/d nel caso di piovosità massima e solamente di 51 m³/d necessari per l'alimentazione dei sistemi di potabilizzazione e demineralizzazione quando tutti gli altri sistemi verranno alimentati con l'acqua meteorica raccolta;

osservato che:

- a livello regionale è stato considerato il Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, redatto nel 1986 e aggiornato nel 1990, ma che dalla documentazione fornita non risulta ancora adottato dal Consiglio regionale; nell'ambito di tale Piano è previsto specificatamente un impianto, denominato "Piattaforma Trevigiana", per lo smaltimento dei rifiuti speciali



Il Ministro dell' Ambiente

con una potenzialità di termodistruzione di 30.000 t/a di rifiuti speciali, 30.000 t/a di rifiuti liquidi e fanghi ed una potenzialità di inertizzazione di 20.000 t/a;

- il Consiglio regionale, con la L.R. del 26 gennaio 1994, ha prorogato al 30 giugno 1994 il termine entro cui è consentita la realizzazione di impianti per rifiuti tossico-nocivi, in assenza di approvazione dello specifico piano di settore;
- secondo il vigente PRG del Comune di Orsago, datato 1986, il sito prescelto per l'impianto è situato all'interno della zona D1, classificata zona per industria ed artigianato di produzione;

valutato che:

- i documenti esaminati forniscono una informazione tecnica sufficiente e le analisi di previsione degli impatti sono da ritenere idonee per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;
- le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio e integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria, anche tramite incontri con le amministrazioni locali ed un sopralluogo diretto, sono adeguate a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- riguardo al quadro di riferimento programmatico:
 - la piattaforma proposta dalla Ecosalus risponde alle linee contenute nel piano regionale;
 - la disponibilità da parte di privati del suolo dove far sorgere l'impianto e la conformità con le scelte di pianificazione comunale garantiscono una maggiore fattibilità dell'iniziativa;
 - la circostanza che l'area industriale confina con alcuni nuclei abitati non è imputabile alle iniziative che dovranno realizzarsi all'interno della stessa, per cui non si ritiene che questo elemento sia da considerare ostativo all'iniziativa, all'attuale stato di attuazione della pianificazione locale;
 - per quanto attiene quindi specificatamente gli aspetti territoriali, l'impianto proposto è conforme agli atti di indirizzo dei piani considerati;
- riguardo al quadro di riferimento progettuale:
 - il progetto attuale, pur mantenendo inalterate, rispetto a quello presentato nel 1991, le principali caratteristiche, sia in termini funzionali (come tipologia delle operazioni e dei processi impiegati e dimensionamento degli impianti) sia localizzativi, presenta tuttavia alcuni miglioramenti che consentono di fatto di superare i rilievi tecnici mossi dagli enti locali e dalla Regione;
 - in particolare va segnalata la soluzione che verrà adottata per le vasche per il deposito provvisorio di liquidi; infatti mentre

- nel precedente progetto queste erano previste interrato, quindi con possibilità di inquinamento del sottosuolo, nel progetto in esame sono state proposte fuori terra con fondo ispezionabile; sempre a protezione degli acquiferi è prevista l'impermeabilizzazione di tutta l'area degli impianti con una guaina sintetica tra due battute di cemento;
- la piattaforma è stata progettata per l'utilizzazione a ricircolo delle acque: le acque reflue prodotte sono integralmente riutilizzate all'interno dell'impianto in sostituzione parziale dell'approvvigionamento idrico dall'esterno, eliminando qualsiasi tipo di scarichi liquidi: si prevede una autonomia di 48-55 ore (fatta eccezione per quanto riguarda le acque meteoriche in caso di eventi di precipitazione eccezionali);
 - le caratteristiche tecnico-funzionali dell'inceneritore e la nuova soluzione per la sezione di trattamento dei fumi sono allineate con gli standard tecnologici più avanzati; la loro combinazione è in grado di garantire i limiti di emissione, indicati nella direttiva comunitaria n.94/67/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 16.12.1994; i fumi in uscita del sistema di depurazione sono avviati ad un camino alto 40 m alla temperatura di 140° C con una portata di 45.540 Nm³/h e con una velocità allo sbocco di 16,5 m/s;
 - il progetto già prevede un avanzato sistema di sicurezza che è in grado di arrestare l'esercizio dell'impianto in presenza di valori di parametri di processo fuori dell'intervallo consentito; inoltre, considerata la particolare distribuzione della popolazione interessata dall'intervento, è stata verificata la possibilità di realizzare un sistema di monitoraggio attivo delle emissioni e di alcuni parametri ambientali, che è oggetto di specifica prescrizione nel presente provvedimento; sulla base dei valori registrati da tale sistema dovranno essere definite opportune procedure di intervento sull'impianto, per garantire il contenimento dei livelli di inquinamento;
 - riguardo al quadro di riferimento ambientale:
 - nel corso dell'istruttoria sono state approfondite alcune caratteristiche dei comparti ambientali maggiormente interessati dall'intervento, in relazione alla tipologia dello stesso, e su cui sono state avanzate le principali osservazioni del pubblico e delle Amministrazioni locali; l'attenzione è stata focalizzata sugli aspetti legati all'uso del territorio e, in particolare, agli insediamenti abitativi, alla qualità dell'aria ed alla situazione idrogeologica;

Handwritten signature and initials



Il Ministro dell' Ambiente

- per quanto riguarda gli aspetti territoriali va in primo luogo notato che la scelta del sito proposto per l'insediamento rappresenta l'esito di un processo di selezione che ha consentito di vagliare alcune alternative, sulla base di criteri che appaiono plausibili ed in linea con le indicazioni del piano regionale;
- i dintorni dell' area industriale nella quale è localizzato il progetto, non sono privi di insediamenti abitativi, anzi alcune abitazioni vengono a trovarsi molto prossime al sito della piattaforma; gli edifici interni al sito probabilmente saranno adibiti a ufficio e comunque sono di proprietà Ecosalus;
- in merito alla localizzazione non ottimale dal punto di vista demografico, va notato che la pianura del Veneto è caratterizzata da una distribuzione di popolazione molto diffusa, per cui non sarebbe agevole individuare un sito idoneo a un insediamento del genere con caratteristiche sensibilmente migliori;
- la caratterizzazione della qualità dell'aria presentata dal proponente, in assenza di reti di monitoraggio anche in un ambito allargato e per il limitato arco di tempo in cui è stata effettuata, non consente di formulare articolate considerazioni; sembra comunque di poter affermare che le principali cause di inquinamento siano da addebitare al riscaldamento domestico ed al traffico veicolare, visto che i valori più elevati si riscontrano nel centro urbano di Orsago e sono relativi a sostanze (ossidi di azoto e di zolfo) tipicamente prodotte da tali fonti;
- in termini assoluti i valori riscontrati nel centro di Orsago sono gli unici degni di attenzione, ovvero tali da richiedere, in caso di conferma, un intervento correttivo da parte delle autorità competenti; a questo proposito si ricorda che nella fase di costruzione dell'impianto è prevista una più completa caratterizzazione dello stato di riferimento iniziale; sarebbe peraltro opportuno che tale attività fosse integrata da un'analoga iniziativa da parte delle competenti autorità di controllo;
- il contributo della piattaforma ai livelli di inquinamento preesistenti, anche a seguito della nuova soluzione adottata per il trattamento dei fumi, è stimato di lieve entità durante il normale funzionamento dell'impianto; nel caso di eventi anomali e/o di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla diluizione atmosferica, i sistemi di sicurezza e di monitoraggio attivo, sopra ricordati, sono stati giudicati idonei a scongiurare il permanere di eventuali contributi significativi della piattaforma ai livelli di contaminazione;

- in merito agli aspetti idrogeologici risulta che l'impianto si colloca nella "fascia delle risorgive" ed all'interno dell'area di prelievo della falda, ma esternamente a quella di protezione; nel sito è stata rilevata la presenza di una falda superficiale con deflusso da N-O a S-E; quanto alla relazione tra questa ed acquiferi più profondi, si è dell'avviso che le conclusioni cui giunge il proponente, circa la presenza di un sistema indifferenziato, non possono essere confermate con estremo rigore sulla base degli elementi disponibili; ciononostante si ritiene che le soluzioni progettuali adottate siano sufficienti ad escludere significative ripercussioni dell'impianto sulle falde sottostanti;
- per quanto concerne eventuali impatti su corpi idrici superficiali, solo in caso di precipitazioni di intensità estrema è prevista la immissione di acque meteoriche, con eventuali bassi livelli di contaminazione, nel fosso Beuda, ma proprio in ragione degli elevati volumi in gioco, si possono ragionevolmente escludere significative influenze sulle caratteristiche di qualità delle acque del fosso e del fiume Livenza, di cui il fosso è affluente;
- è da rilevare, infine, che il sistema di monitoraggio previsto per acque superficiali e sotterranee, consentirà un costante controllo di qualità e l'eventuale adozione di misure di intervento sulle modalità di esercizio della piattaforma;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Segreteria Regionale per il territorio della Regione Veneto del 13 gennaio 1995, con cui si comunica che la Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente ha espresso con voto n. 2107 del 29.12.94 parere non favorevole all'approvazione del progetto, motivato dall'impossibilità di valutare comparativamente localizzazioni alternative; visto che tali aspetti sono già stati considerati nel corso della istruttoria effettuata dalla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale; considerato che anche nel merito degli ulteriori rilievi tecnici espressi dalla citata Commissione Tecnica Regionale, questi risultano sostanzialmente superati dalle conclusioni dell'istruttoria svolta per l'espressione del presente parere e dalle relative prescrizioni e che, comunque, ulteriori prescrizioni potranno essere indicate dalla Regione stessa nell'ambito delle proprie competenze autorizzative;

Handwritten signature or initials



Il Ministro dell' Ambiente

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 28.12.1994, trasmesso con nota del 18.1.1995, ma pervenuto al Servizio competente di questo Ministero solo con nota del 5.7.1995, con cui si esprime parere favorevole condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) siano previste opere compensative di sistemazione e di modellamento delle aree interessate dall'impianto, mediante interventi di ripristino ed integrazione della vegetazione che comprendano la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi negli ambiti territoriali interessati dagli impianti e in quelli prossimi agli stessi, così da mitigare l'impatto sul paesaggio agricolo e ridurre la rigidità della articolazione perimetrale attraverso la dislocazione "a macchia" delle essenze, in particolare nelle aree prossime alla recinzione;
- 2) preliminarmente all'avvio dei lavori sia informata la Soprintendenza Archeologica del Veneto per le competenze di cui alla Legge 1089/1939;

PRESO ATTO CHE sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera da parte dei Consigli Comunali di Godega, di S.Urbano, Orsago, San Fior, Codognè, Sarmede, Gaiarine, che in sintesi ribadiscono i seguenti argomenti, in parte già evidenziati nelle osservazioni pervenute per la precedente istruttoria:

- "inammissibile sotto il profilo procedurale" la modifica del progetto e la sua ripresentazione (che in parte recepisce le osservazioni precedentemente espresse dai comuni interessati);
- inidoneità del sito per le considerazioni di seguito precisate;
- proposta non coordinata con la programmazione regionale per la scelta del sito;
- distanza dalle zone di produzione dei rifiuti (la localizzazione non si ritiene baricentrica rispetto al bacino d'utenza);
- concentrazione in un'area limitata di impianti di smaltimento di rifiuti industriali provenienti dal Veneto orientale; presenza a Vittorio Veneto di impianto autorizzato con DGR 3690/91, per il trattamento chimico-fisico-biologico di 36.500 t/anno di reflui liquidi di origine industriale;
- assenza di garanzie per la tutela delle popolazioni sia nelle fasi di trasporto che in quelle di trattamento dei rifiuti;
- entro un chilometro dal sito abitano 310 persone (19 entro i 200 metri); entro due chilometri abitano 685 persone; il Comune di Orsago ha la più alta densità abitativa (329 ab./km²) rispetto ai comuni limitrofi al sito e, in assoluto, nettamente superiore a

- quella dell'intera provincia di Treviso (291 ab/km²);
- si ritiene sottostimato il dato di 15 transiti giornalieri; la viabilità attuale di accesso al sito risulta estremamente precaria;
 - la "fascia di ricarica delle falde" è soggetta a vincolo di protezione secondo il PTRC, e definita "a più elevata vulnerabilità ambientale"; la linea delle risorgive è situata a valle dell'ubicazione della piattaforma Ecosalus, che ricadrebbe nell'area di protezione degli acquiferi; in particolare "le stratigrafie dei sondaggi eseguite all'interno dell'area della piattaforma presentano evidenti analogie nella loro successione e nelle caratteristiche granulometriche con quelle ricavate dai sondaggi fatti nella zona attigua alla discarica di RSU posta più a monte, nell'area del "Campardo" territorio di Cordignano; il complesso dei terreni del sottosuolo ospita un potente acquifero freatico indifferenziato, la cui superficie è prossima al piano campagna (1-2 metri) nell'area della piattaforma, e che inoltre alimenta le risorgive e gli acquiferi freatici ed artesiani della media e bassa pianura; le prove di permeabilità effettuate in laboratorio dalla Ecosalus su campioni indisturbati, prelevati in corrispondenza degli strati limoso-argillosi, danno valori di coefficienti di permeabilità (K) variabili tra 10^{-5} e 10^{-6} cm/s, che caratterizzano non terreni impermeabili, ma terreni semipermeabili o a bassa permeabilità; in conclusione si ritiene che l'insieme di dati idrogeologici e stratigrafici disponibili indicano che "il sito è ad elevata vulnerabilità in rapporto sia alle falde, sia al reticolo idrografico, sia per quanto riguarda i numerosi pozzi posti a valle";
 - non si fa riferimento al DPCM 1.3.91 per quanto riguarda il rumore;
 - riguardo all'atmosfera si osserva che: in un anno l'inceneritore riverserà nell'area indagata un quantitativo di NO₂ che va dal 44% al 66% di tutte le emissioni industriali; per quanto riguarda le polveri totali i valori si collocano dal 5 all'8% delle emissioni dalle industrie; inoltre non si ritiene accettabile l'applicazione dei modelli di calcolo della dispersione degli inquinanti sulla base dei rilievi effettuati ad Aviano;
 - non sono stati considerati gli obblighi e i criteri organizzativi e progettuali posti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
 - si confermano, infine le già considerate carenze per mancanza di dati di progetto, mancanza di un progetto esecutivo, carenze nella identificazione dei rifiuti accettabili, anche provenienti dalle province di Belluno e Varese; mancano in particolare i reali valori di emissioni al camino, l'indicazione del tenore di ossigeno, la quantità in massa giornaliera ed annuale di ogni parametro inquinante;



Il Ministro dell'Ambiente

PRESO ATTO che tali osservazioni sono state considerate nel corso dell'istruttoria, nonchè per l'espressione del parere della Commissione e nella formulazione delle relative prescrizioni;

VISTA da ultimo l'istanza diffida in data 27.6.1995 del Comune di Orsago con la quale si invita a prendere conoscenza di quanto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA) nella seduta del 29.12.1994 con parere n. 2107, e si diffida a non adottare provvedimenti positivi in ordine all'istanza della ditta Ecosalus S.p.A.; nonchè il citato parere della CTRA allegato alla stessa istanza, non pervenuto in precedenza al Ministero dell'ambiente, con cui si giudica il sito inidoneo dal punto di vista geologico, idrogeologico e sismico;

PRESO ATTO che gli aspetti di natura geologica ed idrogeologica sono stati considerati nel corso dell'istruttoria e che, per quanto riguarda gli aspetti sismici, la Commissione non ha rilevato particolari motivi di incompatibilità, fermo restando il dovuto rispetto della normativa vigente in materia;

VISTE le prescrizioni di cui la Commissione ritiene comunque necessaria l'ottemperanza in relazione all'impatto complessivo del progetto;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di piattaforma polifunzionale di trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) prima del rilascio della licenza di esercizio, la società proponente dovrà presentare alla Regione Veneto un manuale organico, al cui rispetto essa sarà tenuta; tale manuale conterrà almeno:
- le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
 - le modalità di registrazione del "mix" di materiali che vanno alla combustione, con l'indicazione di tutte le operazioni e le analisi effettuate, prevedendo la conservazione di campioni per almeno tre mesi;

- i controlli analitici e le modalità di registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla tipologia, provenienza e destino dei rifiuti trattati;
- le procedure ed i criteri di esercizio in relazione ai valori assunti da determinati parametri di processo, di emissione al camino e di concentrazione in aria rilevate dalle postazioni del sistema di monitoraggio di cui al successivo punto h); in particolare dovranno essere individuati, per ciascun parametro, gli intervalli entro cui si dovrà intervenire con provvedimenti restrittivi sull'esercizio, fino al suo arresto, per contenere entro valori minimi i contributi dell'impianto ai livelli di contaminazione ambientale;
- la qualificazione e la formazione del personale ed un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;
- la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avvarrà l'esercente, comprendente la organizzazione, le linee di responsabilità, le prassi amministrative;

si raccomanda una fase sperimentale (primo anno di esercizio dell'impianto), nel corso della quale il gestore metterà a punto le prassi operative relative ai cicli tecnologici e le procedure definitive di accettazione dei materiali in ingresso e di controllo di quelli in uscita, tenendo presente l'esito dell'esperienza di esercizio della piattaforma, di controllo al camino e di monitoraggio ambientale, nonché le indicazioni dell'autorità pubblica di controllo; al termine di tale fase sarà rivisto il manuale e trasmesso per approvazione definitiva alla Regione Veneto;

- b) la piattaforma dovrà essere dotata, direttamente o tramite opportune convenzioni con laboratori specializzati e qualificati, delle attrezzature necessarie a eseguire tutte le determinazioni analitiche atte a caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare e smaltire in discarica;
- c) le emissioni al camino dovranno essere contenute entro i limiti di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:
 - i valori rappresentano la media relativa a trenta minuti, salvo che per le diossine, per i furani e per i metalli pesanti, per i quali si applicano le indicazioni temporali di cui alla "Direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi", n.94/67/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 16.12.1994; le indicazioni temporali della stessa Direttiva relative ai metalli pesanti si applicano anche agli idrocarburi policiclici aromatici ed all'acido cianidrico;
 - i valori indicati tra parentesi, per gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il monossido di carbonio ed i metalli pesanti,



Il Ministro dell'Ambiente

- rappresentano obiettivi da raggiungere dopo un periodo di esercizio provvisorio dell'ordine di due anni, la durata esatta del quale è da concordare con l'organo autorizzativo, durata che può anche essere diversa a seconda della sostanza inquinante;
- il valore di $0,1 \text{ ng/m}^3$, per le dibenzodiossine ed i dibenzofurani policlorurati, rappresenta un valore obiettivo da raggiungere a regime;
 - i criteri di applicazione dei valori limite e i criteri di misura, incluso il carattere di continuità o periodicità della misura stessa, sono quelli indicati dalla citata Direttiva comunitaria (artt. 7 e 8 e alleg. III e TN IV);
 - fermi restando i limiti più restrittivi stabiliti nelle presenti prescrizioni, si applicano le disposizioni della citata direttiva comunitaria nonchè le successive eventuali modifiche;
- d) la Ecosalus dovrà effettuare la misura delle emissioni di inquinanti e microinquinanti al camino, anche al fine di individuare l'eventuale necessità di ulteriori interventi di abbattimento, mantenendo costantemente a disposizione delle autorità di controllo i dati così rilevati; in particolare dovranno essere previste le seguenti misure:
- portata dei fumi con sonda isocinetica;
 - in continuo concentrazioni nei fumi di particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, con registrazione e ripetizione del segnale in sala manovra;
 - composizione delle particelle sospese totali almeno due volte all'anno durante il periodo di gestione transitoria;
 - microinquinanti; le misure in continuo e quelle periodiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla citata Direttiva comunitaria sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi, eventualmente integrate da specifiche disposizioni dell'organismo autorizzativo o dell'autorità di controllo competente territorialmente;
- e) per quanto attiene ai residui prodotti dalla piattaforma stessa: ceneri, polveri e fanghi, che devono essere assoggettati al processo di stabilizzazione/solidificazione e i corrispondenti prodotti inertizzati destinati ad essere messi in discarica, il programma delle verifiche analitiche dovrà essere svolto in due fasi:
- nella prima fase coincidente con l'avvio dell'impianto di inertizzazione e con il tempo necessario per la messa a punto del procedimento, prevedibilmente da completare entro l'anno, le verifiche analitiche avranno il seguente calendario:
- ogni due mesi verranno ricercate e quantificate, nelle ceneri e nei fanghi tal quali e nel prodotto inertizzato preventivamente

- macinato (materiale passante al setaccio con maglia di 9,5 mm), tutti gli elementi inorganici previsti nella tabella 1,1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- ogni due mesi saranno effettuati test di cessione sulle ceneri e sui fanghi tal quali, nonchè sui corrispondenti prodotti inertizzati, e le conseguenti determinazioni analitiche degli elementi inorganici, sopra richiamati, negli eluati;
 - ogni tre mesi sui materiali di cui sopra si determineranno gli isomeri delle dibenzodiossine e dei dibenzofurani policlorurati, indicati dalla citata Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
 - ogni tre mesi saranno verificate le caratteristiche meccaniche e fisiche del prodotto inertizzato; dette caratteristiche, che definiscono la "durabilità" del materiale potranno essere valutate attraverso i seguenti importanti parametri (da verificare dopo 28 giorni di stagionatura): resistenza meccanica (compressione, flessione, trazione); resistenza ai fenomeni di gelo e disgelo; resistenza all'abrasione; impermeabilità;
- nella seconda fase, caratterizzata dalle raggiunte condizioni di regime, la frequenza delle analisi indicate per la prima fase potrà essere ridotta d'intesa con l'autorità di controllo competente, sulla base della specifica esperienza acquisita;
- f) per il sistema di stabilizzazione/inertizzazione dovranno essere rispettate le seguenti specifiche:
- i capannoni che dovranno ospitare l'impianto di inertizzazione e quelli di stoccaggio delle ceneri e dei vari reattivi inertizzati, saranno dotati di tutti i necessari dispositivi per tenere sotto controllo l'eventuale fuoriuscita di polveri;
 - il prodotto inertizzato sarà conferito in discarica solamente dopo aver accertato, sulla base dei risultati delle indagini analitiche, che siano stati rispettati, relativamente all'eluato ed ai residui di eventuali sostanze organiche, i limiti di legge previsti per il tipo di discarica in cui sarà smaltito;
- g) per gli stoccaggi provvisori, aree di movimentazione, altre vasche e serbatoi:
- i fanghi destinati all'inertizzazione saranno stoccati in apposite vasche, poste al coperto secondo lo schema progettuale elaborato dal proponente;
 - i serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare e di ogni altro materiale pericoloso dovranno essere realizzati fuori terra, sollevati rispetto alla platea di base della piattaforma, in modo da consentirne l'ispezionabilità; il proponente dovrà prevedere un apposito programma di ispezioni e



Il Ministro dell'Ambiente

- ...verifiche;
- ...serbatoi per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e di ogni altro materiale pericoloso dovranno essere dotati: di strumenti di misurazione del livello; di allarme di troppo pieno; di valvole di sicurezza alle sovrappressioni; di sfiatili scarichi di troppo pieno con sistemi di convogliamento ad idonei contenitori chiusi; di sistemi di lavaggio con recupero delle acque; di prese campioni e valvole di non ritorno;
- dovranno, in ogni caso, essere rispettate le disposizioni del par. 4.1 della delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, adottata il 27 luglio 1984 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n.253 del 13 settembre 1984);
- nei locali chiusi, all'interno dei quali si trattano, si stoccano o si movimentano rifiuti o altri materiali pericolosi, dovranno essere realizzati sistemi di monitoraggio, muniti di dispositivi automatici di allarme, per il rilevamento della presenza di gas e vapori inquinanti, infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi; in adiacenza a tali locali ed alla sala quadri/controllo dovranno essere disponibili mezzi di protezione personale;
- tutte le strutture destinate allo stoccaggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la separazione delle sostanze tra loro incompatibili;
- tutte le superfici, aperte o coperte, interessate da movimentazioni di rifiuti e di materiali pericolosi, ivi compresa l'area di carico e scarico rapido dei serbatoi, dovranno essere impermeabilizzate e dotate di canalette fisse di raccolta, confluenti in appositi pozzetti di recupero; in ogni caso i sistemi e le modalità di recupero di eventuali sversamenti o rilasci dovranno tendere a ridurre al minimo la probabilità che avvengano in contatto sostanze tra loro incompatibili;
- le vasche di intercettazione delle acque meteoriche (sui piazzali esterni avranno una capacità sufficiente per lo stoccaggio dell'acqua almeno del primo quarto d'ora di una precipitazione di intensità massima prevedibile con tempi di ritorno di 20 anni; in ogni caso, per una precipitazione corrispondente a 50 mm di acqua, l'eventuale scarico all'esterno delle suddette vasche potrà avvenire solo dopo controllo analitico dell'acqua, con almeno una determinazione quantitativa del contenuto di carbonio organico totale (TOC);
- le condotte e le tubazioni destinate al trasferimento dei rifiuti e degli altri materiali pericolosi dovranno essere agevolmente ispezionabili in ogni loro sezione e protette per evitarne l'urto e la rottura;
- h) il controllo dell'impatto ambientale, a seguito dell'entrata in esercizio della piattaforma, dovrà essere garantito dalla Società

572

Ecosalus attraverso la gestione della rete di sorveglianza ambientale per tutta la durata dell'attività dell'impianto, nonché per un congruo periodo di tempo successivo alla sua chiusura; tale rete dovrà comprendere un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici, riguardanti in particolare elementi vegetali e animali, al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze significative di inquinanti; la rete, il cui progetto sarà sottoposto per approvazione alla Regione Veneto, al Ministero dell'Ambiente ed alle competenti autorità di controllo, dovrà essere realizzata almeno sulla base delle seguenti indicazioni:

- la Società Ecosalus installerà un adeguato numero (tipicamente quattro) di stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, con rilevamento, in una almeno, anche dei dati meteorologici; la localizzazione delle stazioni dovrà essere concordata con l'autorità di controllo e dovrà garantire la tempestiva segnalazione di situazioni anomale, nonché permettere di discriminare i contributi della piattaforma ai livelli di inquinamento osservati; sarebbe auspicabile l'integrazione di tali stazioni in reti di controllo preesistenti o in fase di allestimento; il sistema sarà realizzato in modo da consentire, secondo modalità da concordare con gli enti locali e la Regione, la lettura dei dati in tempo reale, anche all'autorità di controllo territorialmente competente;

- con frequenza annuale verrà verificato il livello di deposizione sui suoli agricoli circostanti la piattaforma, alle distanze variabili dall'impianto fino a qualche chilometro nella direzione prevalente dei venti e, comunque, nelle zone stimate di massima ricaduta; particolare attenzione verrà prestata alla determinazione di laboratorio di metalli composti cloro-organici (diossine e furani), su prelievi di campioni di terreno da effettuarsi fino ad una profondità di 30 cm per sezioni di 25 cm² (5x5) oltre al primo strato superficiale di 1 cm di profondità;

- in almeno due delle postazioni di cui al punto precedente, dovrà essere eseguito, prima del raccolto, sui prodotti agricoli coltivati, un controllo per le stesse sostanze; inoltre dovrà essere controllata la presenza di metalli pesanti, almeno cromo, nichel, cadmio e mercurio, e di composti organoclorurati in campioni di latte provenienti dall'allevamento zootecnico più vicino all'impianto; i relativi dati dovranno essere trasmessi alle autorità sanitarie competenti;

- dovrà essere elaborato un sistema di indicatori biologici di

MS
CAL



Il Ministro dell'Ambiente

inquinamento per la zona circostante l'insediamento, al fine di definire il livello di criticità ecologica e l'eventuale contributo della piattaforma; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamenti in matrici analoghe presenti in aree non direttamente interessate dall'insediamento industriale (punti di zero);

- dovrà essere garantito il monitoraggio delle acque di scarico della piattaforma, incluse le acque meteoriche, e delle acque ambientali superficiali e sotterranee;

i) i risultati delle rilevazioni saranno mantenuti a disposizione del Ministero dell'Ambiente e delle autorità pubbliche e dovranno essere comunque inviati almeno annualmente alle autorità di controllo, salvo che per i parametri relativi alla qualità dell'aria che vanno trasmessi in tempo reale;

l) dovranno essere garantite le condizioni stabilite dal DPCM 1 marzo 1991 relativamente ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; si prescrive altresì, a impianto funzionante, una campagna specifica per la verifica di tali livelli oltre che nell'ambiente di lavoro, alla recinzione dello stabilimento e in prossimità delle abitazioni circostanti; le modalità di esecuzione della campagna dovranno essere comunicate preventivamente alle autorità di controllo, cui dovranno egualmente essere trasmessi i risultati;

m) la Società Ecosalus predisporrà un piano di emergenza per le operazioni di propria competenza, da mettere in atto nel caso di malfunzionamenti o incidenti negli impianti della piattaforma o ai mezzi di trasporto dei rifiuti diretti alla piattaforma stessa, piano che dovrà essere concordato con le autorità competenti prima della messa in funzione dell'impianto;

n) la Società Ecosalus provvederà alla realizzazione di un progetto di inserimento paesaggistico, che dovrà essere sottoposto agli organi della Regione Veneto ed alle altre autorità competenti in materia ed essere inviato per eventuali osservazioni al Ministero dell'Ambiente;

o) dovranno essere osservate le condizioni, citate in premessa, indicate nel parere espresso dal Ministro per i beni culturali e ambientali con D.M. 28.12.1994.

D I S P O N E

- che ai fini dei successivi atti di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, la Regione Veneto accerti comunque ulteriormente quanto espresso dal CTRA e che, ai fini dell'eventuale approvazione definitiva, la stessa Regione Veneto acquisisca, con inoltro per

conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento sia comunicato all'Ecosalus S.p.A., al Comune di Orsago ed alla Regione Veneto che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li

11 AGO. 1995

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

W

Parabelli

Parabelli

af

5 W O V V E A

af